

C) il subentro dell'unione di comuni Unione Comuni Garfagnana comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima; in particolare, l'unione subentra nelle funzioni che risultano già attribuite alla comunità montana Garfagnana ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), per la cui disciplina si applicano le disposizioni del medesimo articolo 53;

D) all'unione di comuni Unione Comuni Garfagnana è trasferito il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana Garfagnana, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto autonomie locali. L'unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana alla stessa data. L'unione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione;

E) l'unione di comuni Unione Comuni Garfagnana provvede all'approvazione del rendiconto della gestione della comunità montana Garfagnana relativo agli anni 2011 e 2012.

4. In particolare:

A) le risorse regionali assegnate, o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso alla data del 10 gennaio 2012, a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana Garfagnana, derivanti da risorse proprie, statali o dell'Unione Europea, sono concesse e liquidate all'unione di comuni Unione Comuni Garfagnana, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. L'unione di comuni Unione Comuni Garfagnana, per dette risorse è tenuta agli adempimenti e ai compiti già di competenza della comunità montana Garfagnana;

B) gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana Garfagnana sono posti a carico dell'unione di comuni Unione Comuni Garfagnana;

C) l'unione di comuni Unione Comuni Garfagnana attua gli interventi programmati dalla comunità montana Garfagnana e dà seguito a quelli in corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.

5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 68 del 2011.

6. Il presente atto è trasmesso:

- al Commissario della comunità montana Garfagnana, sig. Mario Puppa;
- al Presidente dell'unione di comuni Unione Comuni Garfagnana;
- ai Sindaci dei comuni di Camporgiano, Careggine,

Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Mollazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Collemantina;

- al Presidente della provincia di Lucca;

- al Ministero dell'Interno per gli adempimenti di cui all'articolo 2 bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato interamente sul B.U.R.T. ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge.

La Vicepresidente
Stella Targetti

DECRETO 5 gennaio 2012, n. 3

Commissione di degustazione di Toscana Certificazione Alimentare - Lucca. Costituzione.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle certificazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" ed in particolare il comma 5 dell'articolo 15 che rinvia a successivo DM la definizione dei criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione e la nomina dei componenti;

Visto il D.M. 11.11.2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che disciplina gli esami analitici per i vini DOP e IGP, gli esami organolettici e l'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e il relativo finanziamento ed in particolare l'articolo 5 con il quale si stabiliscono i criteri di nomina, di composizione e di durata delle commissioni di degustazione come segue:

"4. Ciascuna commissione di degustazione è composta dal Presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, dal Segretario e dal relativo supplente. Il Presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori. Soltanto con deroga della competente Regione è consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti

degustatori, qualora esistano effettive carenze di iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori.

5. Il Presidente e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione per un triennio.

6. Il Segretario e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione su indicazione della struttura di controllo per un triennio.

7. Per ciascuna seduta di degustazione il Presidente d'intesa con il Segretario costituisce la Commissione scegliendo i componenti tra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6, tenendo conto del criterio della comprovata esperienza professionale per la/le relativa/e designazione/i.”;

Visto inoltre l'articolo 6, comma 4, del D.M. sopraccitato contenente criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti e l'elenco dei requisiti richiesti per tali figure professionali che andranno a far parte delle commissioni di degustazione;

Vista la DGR n. 1251 del 27.12.2011 e relativo All. A (Elenco delle commissioni di degustazione) con la quale si istituiscono, in ottemperanza al D.M. 11.11.2011, le commissioni di degustazione e le norme per la tenuta degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori;

Visto, con riferimento alla nomina del presidente e del relativo supplente, l'articolo 2, comma 2 lett. d) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), che assegna agli organi di governo della Regione la competenza in materia di nomine e designazioni negli organismi con funzioni di natura tecnica;

Visto, con riferimento alla nomina del segretario e del relativo supplente, l'articolo 1, comma 1 bis lett b) della legge sopraccitata che stabilisce che le designazioni vincolanti effettuate da soggetto esterno alla Regione non sono soggette alla disciplina della legge medesima;

Visto l'articolo 2, comma 5 della medesima legge regionale n. 5/2008, in base al quale “Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale”;

Visto l'articolo 7, comma 1 lett. e) della medesima legge regionale n. 5/2008 in base al quale le nomine in organismi che svolgono funzioni di natura tecnica non sono sottoposte a candidatura;

Vista la nota del 4.1.2012 con la quale il Direttore generale della D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze ha proposto, verificazione i requisiti, i nominativi per la carica di presidente e vicepresidente nonché i nominativi del segretario e

vice segretario della Commissione Toscana certificazione alimentare di Lucca;

Considerato che per ciascuna seduta della commissione è prevista l'erogazione di un gettone di presenza da parte dell'organismo di controllo;

Preso atto della dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti in questione, oltre ad accettare l'incarico, attestano, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la designazione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato che sono stati assolti gli adempimenti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

DECRETA

Di nominare nella Commissione Toscana certificazione alimentare di Lucca:

Riccardo Galli (presidente)

Marco Placido Antonio Corsini (supplente del presidente)

Aurelio Pesci (segretario)

Maria Berardinetti (supplente del segretario)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5, comma 1- lett. c) della legge regionale del 23 aprile 2007 n. 23 “Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)” e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima legge regionale.

La Vicepresidente
Stella Targetti

DECRETO 5 gennaio 2012, n. 4

Commissione di degustazione di Toscana Certificazione Alimentare - Firenze 2. Costituzione.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 61 “Tutela delle